

# **TI\_GERICHTE 11.2000.62 vom 27. September 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-09-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2000.62](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.62)

FR: TI\_GERICHTE 11.2000.62 du 27 septembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 11.2000.62 del 27 settembre 2000

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le misure a protezione dell'unione coniugale sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), che prevede obbligatoriamente la citazione delle parti a un'udienza (art. 363 CPC; Rep. 1996 pag. 171; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 361). Nella fattispecie la moglie aveva chiesto con l'istanza del 25 maggio 1999 l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 145 cpv. 2 vCC (inc. \_\_\_\_\_). Al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il 1° gennaio 2000, l'istruttoria cautelare era conclusa e le parti avevano rinunciato al dibattimento finale, ma il Pretore non aveva ancora statuito. Né l'uno né l'altro dei coniugi ha promosso la causa di stato e la procedura provvisoria è pertanto divenuta priva di oggetto (cfr. art. 137 CC). Il primo giudice non ha intimato l'istanza 12 maggio 2000, con la quale la moglie chiedeva la conversione della procedura cautelare in una di misure a protezione dell'unione coniugale a norma dell'art. 172 CC e ha emanato il 24 maggio 2000 una decisione, denominata "finale", sulla base degli allegati e delle risultanze istruttorie della procedura provvisoria (\_\_\_\_\_).

### **E. 2**

Ne segue che nella fattispecie il Pretore ha statuito sulle misure a protezione dell'unione coniugale senza notificare al convenuto l'istanza del 12 maggio 2000 e senza convocare le parti alla discussione, né tantomeno procedere al dibattimento finale, in contrasto con quanto dispongono gli art. 363 e 368 CPC. Tale modo di procedere configura una palese violazione del principio del contraddittorio e, quindi, del diritto di essere sentito (cfr. anche l'art. 419 b cpv. 4 CPC). La sentenza deve di conseguenza essere dichiarata nulla, in parziale accoglimento dell'appello, e l'incanto rinviato al primo giudice affinché notifichi l'istanza 12 maggio 2000 al convenuto, convochi le parti per la discussione e proceda al dibattimento finale una volta conclusa l'istruttoria.

### **E. 3**

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso si può prescindere nondimeno dal riscuotere tasse e spese, mentre si giustifica compensare le ripetibili d'appello in considerazione della reciproca soccombenza. Le parti possono tuttavia essere poste eccezionalmente al beneficio dell'assistenza giudiziaria, vista la peculiarità della fattispecie. Nella tassazione delle note delle patrocinatrici sarà considerato in ogni modo il parziale insuccesso della proposta di giudizio

e il dispendio di tempo che sarebbe stato necessario, a un patrocinatore di media speditezza, per sollevare il vizio di procedura. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è dichiarata nulla e l'incarto è rinviato al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate. 3. \_\_\_\_\_ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_. 4. \_\_\_\_\_ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_. 5. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.